

REGOLAMENTO (CE) N. 81/2001 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2001

relativo al rilascio di titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 2001 (secondo periodo)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 2776/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ fissano, per il primo trimestre del 2001, i quantitativi disponibili per il secondo periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98.
- (2) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, occorre determinare senza indugio, sulla base delle domande presentate nel corso

del secondo periodo, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.

- (3) È necessario che il presente regolamento si applichi immediatamente, in modo da permettere il rilascio quanto più rapido possibile dei titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In ordine alle nuove domande di titolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, nel quadro del regime d'importazione di banane, dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, sono rilasciati titoli d'importazione per il primo trimestre del 2001, secondo periodo:

- 1) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo previa applicazione, per l'origine «Panama», del coefficiente di riduzione di 0,4702;
- 2) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per un'origine diversa da quella menzionata al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 45.